



Settore Economico

- AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (AFM)
- SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (SIA)
- RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING (RIM)



Istituto Tecnico Economico Tecnologico
GIROLAMO CARUSO



Settore Tecnologico

- ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA (EE)
- COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO (CAT)
- AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA (AAA)

Settore Tecnologico

- INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI (IT)
- INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
SERALE (IT serale)

Via J. F. Kennedy n. 2 - 91011 ALCAMO (TP) - C.F.: 80003680818 - C.U.: UFCB1B - **cod. mecc. TPTD02000X**
Tel. 0924507600 - www.gcaruso.edu.it - email: TPTD02000X@istruzione.it - P.E.C.: TPTD02000X@pec.istruzione.it

CIRCOLARE N. 9

Alcamo, 09/09/2024

Indirizzo:
DOCENTI
ATA
DSGA

Oggetto: Regimi di incompatibilità e cumulo di impieghi

I Signori Docenti e tutto il personale della scuola sono tenuti a rispettare la normativa vigente in tema di incompatibilità e cumulo di impieghi, richiedendo, per i previsti casi di deroga, le dovute autorizzazioni al Dirigente Scolastico. Si ricorda che lo svolgimento di attività non consentite o senza autorizzazione del Dirigente scolastico e giusta causa di licenziamento.

In particolare, l'art. 18 del C.C.N.L. 1995, richiama l'obbligo del lavoratore, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro — sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato entro 30 giorni (l'inottemperanza è sanzionabile) e sotto la sua responsabilità a dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità, ovvero, in caso contrario, a presentare dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro. L'inosservanza di tali prescrizioni comporta la mancata stipulazione del contratto o la risoluzione degli eventuali rapporti già instaurati.

In estrema sintesi, in base alla normativa vigente, al pubblico dipendente a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% dell'orario di servizio, risulta, assolutamente, precluso:

- lo svolgimento di altre attività alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, ossia rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato;
- l'esercizio di attività d'impresa, commerciale e professionale (salvo l'eccezione della libera professione per i docenti di cui infra).

In ogni caso, al di fuori dei casi di assoluta incompatibilità, l'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 prevede, al comma 7, che "i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza".

Al personale scolastico è consentito, quindi, previa motivata autorizzazione del capo di istituto, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto. Sono quindi autorizzabili le collaborazioni o consulenze rese all'esterno dell'amministrazione, in modo occasionale e non confliggente con gli interessi della medesima amministrazione.

A tale proposito si è stabilito (Consiglio di Stato) che "non vale ad escludere la situazione d'incompatibilità di un pubblico dipendente, che eserciti un'attività imprenditoriale, il fatto che egli

eserciti regolarmente il suo lavoro, in quarto la norma d'incompatibilità mira anche a salvaguardare le energie lavorative del dipendente stesso, ai fini di un miglior rendimento nei confronti della p.a. datrice di lavoro".

Anche l'attività imprenditoriale in agricoltura è incompatibile con l'impiego pubblico nel momento in cui venga svolta in maniera prevalente e, quindi, presenti i caratteri di stabilità e ripetitività. La circolare n. 6/97 della Funzione Pubblica ha prospettato il caso della partecipazione in società agricole a conduzione familiare e ha ribadito che l'attività rientra tra quelle compatibili solo se l'impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l'anno. Sottolinea, altresì, che spetta all'amministrazione valutare che le modalità di svolgimento siano tali da non interferire sull'attività ordinaria. Nel caso in cui sussistano i presupposti della prevalenza, l'esercizio di tale attività è consentita solo previa trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. E comunque, necessaria l'autorizzazione, anche qualora l'attività in questione rimanga nei limiti dell'occasionalità.

Il personale dipendente della p.a. non può, inoltre, "accettare cariche in società costituite a fine di lucro", salva la partecipazione a titolo di semplice socio (e ammessa, previa autorizzazione, la partecipazione a società cooperative purchè l'impegno e le modalità di svolgimento non interferiscano con l'attività istituzionale e la partecipazione in qualità di amministratore a società cooperative purchè non ci sia conflitto di interessi tra l'attività gestionale del dipendente e le competenze dell'amministrazione)

Per quanto concerne i docenti, in particolare, Part. 508 del D.lgs. 297/94, comma 15, prevede che al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. Quindi, a tali condizioni, le attività libero professionali possono essere svolte dal personale docente anche a tempo pieno

La giurisprudenza ha più volte considerato "legittimo il provvedimento di diniego di autorizzazione all'esercizio di libera attività professionale motivato dal capo d'istituto con riguardo al minor rendimento del docente in conseguenza della condizione di affaticamento del docente stesso nell'espletamento del servizio e dell'esercizio professionale".

Inoltre sussistono alcuni altri limiti all'esercizio della libera professione ed, in particolare, l'esercizio della professione legate non può riguardare controversie nelle quali sia parte la pubblica amministrazione di appartenenza.

Sempre per quanto concerne i docenti e, inoltre, possibile prestare la propria collaborazione ad altre scuole che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta oneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal competente capo d'istituto.

Si ricorda, infine, che per le attività a titolo gratuito la circolare della Funzione Pubblica n. 3/97 riporta che dovrà essere valutato caso per caso la loro compatibilità con il rapporto di lavoro in essere per cui resta fermo l'obbligo di chiedere ugualmente la prescritta autorizzazione.

Una normativa specifica riguarda il dottorato di ricerca con o senza borsa, assegni di ricerca e borse post-dottorato.

Si ricorda infine che per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova, il dipendente pubblico può usufruire degli strumenti normativi e contrattuali previsti dalla legge (per esempio aspettativa per motivi personali o di lavoro).

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vincenza Mione